



COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 19.12.1997
COM(97) 690 def. - CNS 808

Proposta modificata di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

che modifica le direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE e 70/458/CEE concernenti la commercializzazione delle sementi di barbabietola, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi-seme di patate, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi e il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole

(presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A,
paragrafo 2 del trattato CE)

RELAZIONE

Doc. 7620/VI/97

Nel corso della sessione del 15 luglio 1997, il Parlamento europeo ha espresso il proprio parere sulla proposta della Commissione contenuta nel documento COM(93) 598 def., relativa a una proposta di direttiva del Consiglio che modifica le direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE e 70/458/CEE concernenti la commercializzazione delle sementi di barbabietola, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi-seme di patate, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi e il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole.

La presente proposta modificata tiene conto degli emendamenti del Parlamento europeo su cui la Commissione ha adottato una posizione favorevole, ossia gli emendamenti 1, 2, 20, 21, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 22, 23, 24, 16 e 25. L'emendamento 8 è stato ritirato nel corso dei dibattiti che hanno preceduto la sessione del 15 luglio 1997.

Proposta modificata di
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

che modifica le direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE,
69/208/CEE, 70/457/CEE e 70/458/CEE concernenti la commercializzazione delle
sementi di barbabietola, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei
tuberi-seme di patate, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di
ortaggi e il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole

In risposta al parere espresso dal Parlamento europeo nel corso della sessione plenaria dal 14 al 18 luglio 1997 sulla proposta di direttiva del Consiglio presentata il 26 novembre 1993, che modifica le direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE e 70/458/CEE concernenti la commercializzazione delle sementi di barbabietola, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi-seme di patate, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi e il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, e conformemente all'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE, la Commissione ha deciso di modificare la suddetta proposta nel modo di seguito indicato.

1. Il terzo considerando è sostituito dal seguente:

«considerando che, per gli stessi motivi, il campo d'applicazione delle suddette direttive deve essere ampliato e comprendere la produzione e la commercializzazione delle sementi;».

2. Il diciottesimo considerando è sostituito dal seguente:

«considerando che è necessario garantire che vengano conservate le risorse genetiche e introdurre un fondamento giuridico a tal fine che, nell'ambito della normativa concernente la commercializzazione delle sementi, renda possibile la conservazione di specie minacciate dall'erosione genetica mediante l'utilizzazione in situ;».

3. Dopo l'ultimo considerando è inserito il seguente:



«considerando che occorre introdurre una base giuridica che definisca i requisiti per la commercializzazione delle sementi adatte alla coltivazione biologica;».

4. L'articolo 1, punto 1 è sostituito dal seguente testo:

«1. L'articolo 1 è sostituito dal seguente testo:

“La presente direttiva riguarda la produzione ai fini della commercializzazione e la commercializzazione delle sementi di barbabietole all'interno della Comunità.”»

5. Dopo l'articolo 1, punto 1 è inserito il seguente testo:

«1 bis. Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente articolo:

“Articolo 1 bis

Ai fini della presente direttiva, per “commercializzazione” s'intende la vendita, la conservazione a fini di vendita, l'offerta in vendita e qualsiasi collocamento, fornitura o trasferimento di sementi a terzi, con o senza compenso, mirante allo sfruttamento commerciale.

Non vengono considerate come commercializzazione le compravendite di sementi non miranti allo sfruttamento commerciale delle varietà, come le seguenti operazioni:

- la fornitura di sementi a organismi ufficiali di valutazione e ispezione;
- la fornitura di sementi a prestatori di servizi, per lavorazione o imballaggio, purché essi non acquisiscano titoli sulle sementi fornite.

Non viene parimenti considerata come commercializzazione la fornitura di sementi in determinate condizioni a prestatori di servizi per la propagazione delle sementi stesse o la produzione di una materia prima agricola, purché essi non acquisiscano titoli sulle sementi fornite né sul prodotto del raccolto.

Le condizioni dell'applicazione delle presenti disposizioni vengono stabilite conformemente alla procedura di cui all'articolo 21.”»

6. L'articolo 1, punto 6 è sostituito dal seguente testo:

«6. Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente articolo:

“Articolo 4 bis

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare i produttori insediati nel proprio territorio a commercializzare congrui quantitativi di sementi per prove sperimentali, a scopi scientifici o per lavori di selezione.
2. Le condizioni alle quali gli Stati membri possono concedere tali autorizzazioni possono essere determinate secondo la procedura di cui all'articolo 21.”»

7. Dopo l'articolo 1, punto 12 è inserito il seguente testo:

«12 bis. Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente articolo:

“Articolo 12 bis

Nel caso di sementi di una varietà geneticamente modificata, ogni etichetta apposta sulla relativa partita e ogni documento, ufficiale o meno, che la accompagni in virtù della presente direttiva, indicano chiaramente che la varietà è stata geneticamente modificata.”»

~~CONFIDENTIAL~~

8. Il testo dell'articolo 1, punto 20 è sostituito dal seguente:

«20. Il testo dell'articolo 17 è sostituito dal seguente:

“1. Al fine di eliminare difficoltà temporanee di approvvigionamento generale di sementi di base o di sementi certificate, che si manifestino nella Comunità e non possano essere superate in altro modo, può essere deciso, secondo la procedura prevista all'articolo 21, che gli Stati membri autorizzino, per un periodo determinato, la commercializzazione nell'intera Comunità di sementi di una categoria soggetta a requisiti ridotti o di sementi di varietà non incluse nel “Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole” o nei cataloghi nazionali delle varietà degli Stati membri; la commercializzazione è limitata a fini di utilizzazione delle sementi da parte dei coltivatori di barbabietola che risentono di quelle difficoltà in tutta la Comunità o in parte di essa.

2. Quando si tratti di una categoria di sementi di una determinata varietà, l'etichetta ufficiale è quella prevista per la corrispondente categoria; in tutti gli altri casi è quella prevista per sementi commerciali. L'etichetta deve indicare sempre che si tratta di una categoria soggetta a requisiti ridotti.

Gli Stati membri garantiscono che vengano emesse etichette ufficiali solo per la quantità di sementi autorizzata ad essere commercializzata in conformità del paragrafo 1.

3. Possono essere adottate norme d'applicazione del paragrafo 1 conformemente alla procedura di cui all'articolo 21.”»

~~_____~~

9. Il testo dell'articolo 1, punto 21 è sostituito dal seguente:

«21. All'articolo 19, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

“1. Gli Stati membri vigilano affinché siano effettuati controlli ufficiali sulla commercializzazione di sementi di barbabietola, perlomeno mediante sondaggi, per verificare la conformità ai requisiti della presente direttiva.”»

10. Il testo dell'articolo 2, punto 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'articolo 1 è sostituito dal seguente testo:

“La presente direttiva riguarda la produzione ai fini della commercializzazione e la commercializzazione delle sementi di piante foraggiere all'interno della Comunità.”»

11. Dopo l'articolo 2, punto 1 è inserito il seguente testo:

«1 bis. Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente articolo:

“Articolo 1 bis

Ai fini della presente direttiva, per “commercializzazione” s'intende la vendita, la conservazione a fini di vendita, l'offerta in vendita e qualsiasi collocamento, fornitura o trasferimento di sementi a terzi, con o senza compenso, mirante allo sfruttamento commerciale.

Non vengono considerate come commercializzazione le compravendite di sementi non miranti allo sfruttamento commerciale delle varietà, come le seguenti operazioni:

- la fornitura di sementi a organismi ufficiali di valutazione e ispezione;
- la fornitura di sementi a prestatori di servizi, per lavorazione o imballaggio, purché essi non acquisiscano titoli sulle sementi fornite.

~~CONFIDENTIAL~~

Non viene parimenti considerata come commercializzazione la fornitura di sementi in determinate condizioni a prestatori di servizi per la propagazione delle sementi stesse o la produzione di una materia prima agricola, purché essi non acquisiscano titoli sulle sementi fornite né sul prodotto del raccolto.

Le condizioni dell'applicazione delle presenti disposizioni vengono stabilite conformemente alla procedura di cui all'articolo 21.' »

12. Il testo dell'articolo 2, punto 15 è sostituito dal seguente:

«15. Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente articolo:

“Articolo 4 bis

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare i produttori insediati nel proprio territorio a commercializzare congrui quantitativi di sementi per prove sperimentali, a scopi scientifici o per lavori di selezione.
2. Le condizioni alle quali gli Stati membri possono concedere tali autorizzazioni possono essere determinate secondo la procedura di cui all'articolo 21.”»

13. Dopo l'articolo 2, punto 15 è inserito il seguente testo:

«15 bis. Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente articolo:

“Articolo 5 bis

Gli Stati membri possono limitare la certificazione di sementi di *Lupinus* spp., *Pisum sativum* e *Vicia* spp. alle sementi di prima riproduzione.”»

14. Dopo l'articolo 2, punto 19 è inserito il seguente testo:

«19 bis. Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente articolo:

“Articolo 11 bis

Nel caso di sementi di una varietà geneticamente modificata, ogni etichetta apposta sulla relativa partita e ogni documento, ufficiale o meno, che la accompagni in virtù della presente direttiva, indicano chiaramente che la varietà è stata geneticamente modificata.”»

15. Il testo dell'articolo 2, punto 20 è sostituito dal seguente:

«20. All'articolo 13, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

“In deroga al paragrafo 1 gli Stati membri possono autorizzare i propri produttori a commercializzare sementi di piante foraggere sotto forma di miscugli destinati alla produzione di piante foraggere, purché:

- tali miscugli contengano sementi delle specie di piante elencate nelle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE o 69/208/CEE del Consiglio. escluse però le varietà di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 70/457/CEE, e
- le varie componenti del miscuglio siano conformi, prima di essere mescolate, alle norme di commercializzazione ad essi applicabili.”»

~~CONFIDENTIAL~~

16. Il testo dell'articolo 2, punto 27 è sostituito dal seguente:

«27. Il testo dell'articolo 17 è sostituito dal seguente:

“1. Al fine di eliminare difficoltà temporanee di approvvigionamento generale di sementi di base, certificate o commerciali che si manifestino nella Comunità e non possano essere superate in altro modo, può essere deciso, secondo la procedura prevista all'articolo 21, che gli Stati membri autorizzino, per un periodo determinato, la commercializzazione nell'intera Comunità di sementi di una categoria soggetta a requisiti ridotti o di sementi di varietà non incluse nel “Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole” o nei cataloghi nazionali delle varietà degli Stati membri; la commercializzazione è limitata a fini di utilizzazione delle sementi da parte dei coltivatori di piante foraggere che risentono di quelle difficoltà in tutta la Comunità o in parte di essa.

2. Quando si tratti di una categoria di sementi di una determinata varietà, l'etichetta ufficiale è quella prevista per la corrispondente categoria; in tutti gli altri casi è quella prevista per sementi commerciali. L'etichetta deve indicare sempre che si tratta di una categoria soggetta a requisiti ridotti.

Gli Stati membri garantiscono che vengano emesse etichette ufficiali solo per la quantità di sementi autorizzata ad essere commercializzata in conformità del paragrafo 1.

3. Possono essere adottate norme d'applicazione del paragrafo 1 conformemente alla procedura di cui all'articolo 21.”»



17. Il testo dell'articolo 2, punto 28 è sostituito dal seguente:

«28. All'articolo 19, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

“1. Gli Stati membri vigilano affinché siano effettuati controlli ufficiali sulla commercializzazione di sementi di piante foraggere, perlomeno mediante sondaggi, per verificare la conformità ai requisiti della presente direttiva.”»

18. Il testo dell'articolo 3, punto 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'articolo 1 è sostituito dal seguente testo:

“La presente direttiva riguarda la produzione ai fini della commercializzazione e la commercializzazione delle sementi di cereali all'interno della Comunità.”»

19. Dopo l'articolo 3, punto 1 è inserito il seguente testo:

«1 bis. Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente articolo:

“Articolo 1 bis

Ai fini della presente direttiva, per “commercializzazione” s'intende la vendita, la conservazione a fini di vendita, l'offerta in vendita e qualsiasi collocamento, fornitura o trasferimento di sementi a terzi, con o senza compenso, mirante allo sfruttamento commerciale.

Non vengono considerate come commercializzazione le compravendite di sementi non miranti allo sfruttamento commerciale delle varietà, come le seguenti operazioni:

- la fornitura di sementi a organismi ufficiali di valutazione e ispezione;
- la fornitura di sementi a prestatori di servizi, per lavorazione o imballaggio, purché essi non acquisiscano titoli sulle sementi fornite.

~~CONFIDENTIAL~~

Non viene parimenti considerata come commercializzazione la fornitura di sementi in determinate condizioni a prestatori di servizi per la propagazione delle sementi stesse o la produzione di una materia prima agricola, purché essi non acquisiscano titoli sulle sementi fornite né sul prodotto del raccolto.

Le condizioni dell'applicazione delle presenti disposizioni vengono stabilite conformemente alla procedura di cui all'articolo 21.»»

20. Il testo dell'articolo 3, punto 7 è sostituito dal seguente:

«7. Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente articolo:

“Articolo 4 bis

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare i produttori insediati nel proprio territorio a commercializzare congrui quantitativi di sementi per prove sperimentali, a scopi scientifici o per lavori di selezione.
2. Le condizioni alle quali gli Stati membri possono concedere tali autorizzazioni possono essere determinate secondo la procedura di cui all'articolo 21.»»

21. Dopo l'articolo 3, punto 12 è inserito il seguente testo:

«12 bis. Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente articolo:

“Articolo 11 bis

Nel caso di sementi di una varietà geneticamente modificata, ogni etichetta apposta sulla relativa partita e ogni documento, ufficiale o meno, che la accompagni in virtù della presente direttiva, indicano chiaramente che la varietà è stata geneticamente modificata.”»

~~CONFIDENTIAL~~

22. Il testo dell'articolo 3, punto 21 è sostituito dal seguente:

«21. Il testo dell'articolo 17 è sostituito dal seguente:

“1. Al fine di eliminare difficoltà temporanee di approvvigionamento generale di sementi di base o di sementi certificate, che si manifestino nella Comunità e non possano essere superate in altro modo, può essere deciso, secondo la procedura prevista all'articolo 21, che gli Stati membri autorizzino, per un periodo determinato, la commercializzazione nell'intera Comunità di sementi di una categoria soggetta a requisiti ridotti o di sementi di varietà non incluse nel “Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole” o nei cataloghi nazionali delle varietà degli Stati membri; la commercializzazione è limitata a fini di utilizzazione delle sementi da parte dei coltivatori di cereali che risentono di quelle difficoltà in tutta la Comunità o in parte di essa.

2. Quando si tratti di una categoria di sementi di una determinata varietà, l'etichetta ufficiale è quella prevista per la corrispondente categoria; in tutti gli altri casi è quella prevista per sementi commerciali. L'etichetta deve indicare sempre che si tratta di una categoria soggetta a requisiti ridotti.

Gli Stati membri garantiscono che vengano emesse etichette ufficiali solo per la quantità di sementi autorizzata ad essere commercializzata in conformità del paragrafo 1.

3. Possono essere adottate norme d'applicazione del paragrafo 1 conformemente alla procedura di cui all'articolo 21.”»

23. Il testo dell'articolo 3, punto 22 è sostituito dal seguente:

«22. All'articolo 19, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

“1. Gli Stati membri vigilano affinché siano effettuati controlli ufficiali sulla commercializzazione di sementi di cereali, perlomeno mediante sondaggi, per verificare la conformità ai requisiti della presente direttiva.”»

24. Il testo dell'articolo 4, punto 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'articolo 1 è sostituito dal seguente testo:

“La presente direttiva riguarda la produzione ai fini della commercializzazione e la commercializzazione dei tuberi-seme di patate all'interno della Comunità.”»

25. Dopo l'articolo 4, punto 1 è inserito il seguente testo:

«1 bis. Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente articolo:

“Articolo 1 bis

Ai fini della presente direttiva, per “commercializzazione” s'intende la vendita, la conservazione a fini di vendita, l'offerta in vendita e qualsiasi collocamento, fornitura o trasferimento di tuberi-seme di patate a terzi, con o senza compenso, mirante allo sfruttamento commerciale.

Non vengono considerate come commercializzazione le compravendite di tuberi-seme di patate non miranti allo sfruttamento commerciale delle varietà, come le seguenti operazioni:

- la fornitura di tuberi-seme di patate a organismi ufficiali di valutazione e ispezione;
- la fornitura di tuberi-seme di patate a prestatori di servizi, per lavorazione o imballaggio, purché essi non acquisiscano titoli sui tuberi-seme di patate forniti.

~~CONFIDENTIAL~~

Non viene parimenti considerata come commercializzazione la fornitura di tuberi-seme di patate in determinate condizioni a prestatori di servizi per la propagazione dei tuberi-seme stessi o la produzione di una materia prima agricola, purché essi non acquisiscano titoli sui tuberi-seme forniti né sul prodotto del raccolto.

Le condizioni dell'applicazione delle presenti disposizioni vengono stabilite conformemente alla procedura di cui all'articolo 19.»»

26. L'articolo 4, punto 4 è sostituito dal seguente testo:

«4. Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente articolo:

“Articolo 4 bis

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare i produttori insediati nel proprio territorio a commercializzare congrui quantitativi di tuberi-seme di patate per prove sperimentali, a scopi scientifici o per lavori di selezione.
2. Le condizioni alle quali gli Stati membri possono concedere tali autorizzazioni possono essere determinate secondo la procedura di cui all'articolo 21.»»

27. Dopo l'articolo 4, punto 9 è inserito il seguente testo:

«9 bis. Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente articolo:

“Articolo 11 bis

Nel caso di tuberi-seme di patate di una varietà geneticamente modificata, ogni etichetta apposta sulla relativa partita e ogni documento, ufficiale o meno, che la accompagni in virtù della presente direttiva, indicano chiaramente che la varietà è stata geneticamente modificata.»»

~~CONFIDENTIAL~~

28. Il testo dell'articolo 4, punto 17 è sostituito dal seguente:

«17. Il testo dell'articolo 16 è sostituito dal seguente:

“1. Al fine di eliminare difficoltà temporanee di approvvigionamento generale di tuberi-seme di base o certificati, che si manifestino nella Comunità e non possano essere superate in altro modo, può essere deciso, secondo la procedura prevista all'articolo 19, che gli Stati membri autorizzino, per un periodo determinato, la commercializzazione nell'intera Comunità di tuberi-seme di una categoria soggetta a requisiti ridotti o di tuberi-seme di varietà non incluse nel “Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole” o nei cataloghi nazionali delle varietà degli Stati membri; la commercializzazione è limitata a fini di utilizzazione dei tuberi-seme da parte dei coltivatori di patate che risentono di quelle difficoltà in tutta la Comunità o in parte di essa.

2. Quando si tratti di una categoria di tuberi-seme di una determinata varietà, l'etichetta ufficiale è quella prevista per la corrispondente categoria; in tutti gli altri casi è quella prevista per tuberi-seme commerciali. L'etichetta deve indicare sempre che si tratta di una categoria soggetta a requisiti ridotti.

Gli Stati membri garantiscono che vengano emesse etichette ufficiali solo per la quantità di tuberi-seme autorizzata ad essere commercializzata in conformità del paragrafo 1.

3. Possono essere adottate norme d'applicazione del paragrafo 1 conformemente alla procedura di cui all'articolo 19.”»

29. Il testo dell'articolo 4, punto 18 è sostituito dal seguente:

«18. All'articolo 18, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

“1. Gli Stati membri vigilano affinché siano effettuati controlli ufficiali sulla commercializzazione di tuberi-seme di patate, perlomeno mediante sondaggi, per verificare la conformità ai requisiti della presente direttiva.”»

30. Il testo dell'articolo 5, punto 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'articolo 1 è sostituito dal seguente testo:

“La presente direttiva riguarda la produzione ai fini della commercializzazione e la commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra all'interno della Comunità destinate alla produzione agricola, esclusi gli usi ornamentali.”»

31. Dopo l'articolo 5, punto 1 è inserito il seguente testo:

«1 bis. Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente articolo:

“Articolo 1 bis

Ai fini della presente direttiva, per “commercializzazione” s'intende la vendita, la conservazione a fini di vendita, l'offerta in vendita e qualsiasi collocamento, fornitura o trasferimento di sementi a terzi, con o senza compenso, mirante allo sfruttamento commerciale.

Non vengono considerate come commercializzazione le compravendite di sementi non miranti allo sfruttamento commerciale delle varietà, come le seguenti operazioni:

- la fornitura di sementi a organismi ufficiali di valutazione e ispezione;
- la fornitura di sementi a prestatori di servizi, per lavorazione o imballaggio, purché essi non acquisiscano titoli sulle sementi fornite.

~~_____~~

Non viene parimenti considerata come commercializzazione la fornitura di sementi in determinate condizioni a prestatori di servizi per la propagazione delle sementi stesse o la produzione di una materia prima agricola, purché essi non acquisiscano titoli sulle sementi fornite né sul prodotto del raccolto.

Le condizioni dell'applicazione delle presenti disposizioni vengono stabilite conformemente alla procedura di cui all'articolo 20."»

32. Il testo dell'articolo 5, punto 7 è sostituito dal seguente:

«7. Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente articolo:

“Articolo 4 bis

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono autorizzare i produttori insediati nel proprio territorio a commercializzare congrui quantitativi di sementi per prove sperimentali, a scopi scientifici o per lavori di selezione.
2. Le condizioni alle quali gli Stati membri possono concedere tali autorizzazioni possono essere determinate secondo la procedura di cui all'articolo 20."»

33. Dopo l'articolo 5, punto 10 è inserito il seguente testo:

«10 bis. Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente articolo:

“Articolo 11 bis

Nel caso di sementi di una varietà geneticamente modificata, ogni etichetta apposta sulla relativa partita e ogni documento, ufficiale o meno, che la accompagni in virtù della presente direttiva, indicano chiaramente che la varietà è stata geneticamente modificata."»

34. Il testo dell'articolo 5, punto 16 è sostituito dal seguente:

«16. Il testo dell'articolo 16 è sostituito dal seguente:

“1. Al fine di eliminare difficoltà temporanee di approvvigionamento generale di sementi di base o di sementi certificate, che si manifestino nella Comunità e non possano essere superate in altro modo, può essere deciso, secondo la procedura prevista all'articolo 20, che gli Stati membri autorizzino, per un periodo determinato, la commercializzazione nell'intera Comunità di sementi di una categoria soggetta a requisiti ridotti o di sementi di varietà non incluse nel “Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole” o nei cataloghi nazionali delle varietà degli Stati membri; la commercializzazione è limitata a fini di utilizzazione delle sementi da parte dei coltivatori di piante oleaginose e da fibra che risentono di quelle difficoltà in tutta la Comunità o in parte di essa.

2. Quando si tratti di una categoria di sementi di una determinata varietà, l'etichetta ufficiale è quella prevista per la corrispondente categoria; in tutti gli altri casi è quella prevista per sementi commerciali. L'etichetta deve indicare sempre che si tratta di una categoria soggetta a requisiti ridotti.

Gli Stati membri garantiscono che vengano emesse etichette ufficiali solo per la quantità di sementi autorizzata ad essere commercializzata in conformità del paragrafo 1.

3. Possono essere adottate norme d'applicazione del paragrafo 1 conformemente alla procedura di cui all'articolo 20.”»

~~CONFIDENTIAL~~

35. Il testo dell'articolo 5, punto 17 è sostituito dal seguente:

«17. All'articolo 18, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

“1. Gli Stati membri vigilano affinché siano effettuati controlli ufficiali sulla commercializzazione di sementi di piante oleaginose e da fibra, perlomeno mediante sondaggi, per verificare la conformità ai requisiti della presente direttiva.”»

36. Il testo dell'articolo 6, punto 1 è sostituito dal seguente:

«1. All'articolo 4, dopo il paragrafo 3 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

“4. Nel caso di una varietà geneticamente modificata ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 1 e 2 della direttiva 90/220/CEE sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, la varietà può essere ammessa solo se è sicura per la salute umana e per l'ambiente.

5. Inoltre, se materiale di una varietà di cui al paragrafo 4 è destinato ad essere utilizzato come alimento o ingrediente alimentare rientrante nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 258/97 del Consiglio su alimenti nuovi o ingredienti alimentari nuovi, lo Stato membro, prima di ammettere la varietà, deve inoltre garantire che

- l'alimento o l'ingrediente alimentare sia stato autorizzato conformemente al regolamento (CE) n. 258/97, oppure che
- l'alimento o l'ingrediente alimentare sia conforme ai criteri generali indicati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 258/97.

6. Gli Stati membri possono, ai fini della conservazione della diversità genetica delle varietà rurali tradizionali, derogare ai criteri per la concessione di cui al paragrafo 1, prima frase.”»

37. Il testo dell'articolo 6, punto 3 è sostituito dal seguente:

«3. All'articolo 7, dopo il paragrafo 3 è aggiunto il seguente paragrafo:

“4. a) Nel caso di una varietà geneticamente modificata di cui all'articolo 4, paragrafo 4, deve essere effettuata una valutazione del rischio per l'ambiente analoga a quella prevista dalla direttiva 90/220/CEE.

b) Le procedure atte a garantire che la valutazione del rischio per l'ambiente sia analoga a quella prevista dalla direttiva 90/220/CEE sono stabilite su proposta della Commissione con regolamento del Consiglio fondato sulla pertinente base giuridica del trattato.

c) Gli articoli da 11 a 18 della direttiva 90/220/CEE non sono più d'applicazione alle varietà geneticamente modificate una volta che sia entrato in vigore il regolamento menzionato alla precedente lettera b).

d) I dati tecnico-scientifici per l'attuazione della valutazione del rischio ambientale sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 23.”»

38. All'articolo 6, dopo il punto 4 è inserito il seguente testo:

«4. bis All'articolo 9, dopo il paragrafo 4 è aggiunto il seguente paragrafo:

“5. Gli Stati membri vigilano affinché le varietà geneticamente modificate che sono state ammesse siano chiaramente indicate come tali nel catalogo delle varietà. Essi provvedono inoltre affinché chiunque commercializzi tali varietà indichi chiaramente nel proprio catalogo di vendita che si tratta di specie geneticamente modificate.”»

~~CONFIDENTIAL~~

39. All'articolo 6, dopo il punto 12 è inserito il seguente testo:

«12. bis All'articolo 18, dopo il paragrafo 2 è aggiunto il seguente paragrafo:

“La pubblicazione indica chiaramente le varietà geneticamente modificate.”»

40. All'articolo 6, dopo il punto 12 bis è inserito il seguente testo:

«12. ter Dopo l'articolo 20 è inserito il seguente articolo:

“Articolo 20 bis

Secondo la procedura di cui all'articolo 23, possono essere stabilite condizioni specifiche per tener conto dei nuovi sviluppi per quanto riguarda i requisiti per la commercializzazione delle sementi adatte alla coltivazione biologica.

Secondo la procedura di cui all'articolo 23, sono stabilite condizioni specifiche per tener conto dei nuovi sviluppi per quanto riguarda

- a) i requisiti per la commercializzazione delle sementi trattate chimicamente;
- b) la conservazione in situ e l'utilizzazione sostenibile di risorse fitogenetiche mediante la coltivazione e la commercializzazione di specie e varietà adatte alle condizioni naturali locali e regionali e minacciate dall'erosione genetica, fatte salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 1467/94.

Le condizioni specifiche di cui alla lettera b) includono in particolare i seguenti punti:

- a) le specie e varietà vengono accettate conformemente alle disposizioni della presente direttiva. La procedura di accettazione ufficiale tiene conto di specifiche caratteristiche ed esigenze qualitative. In particolare si tiene conto dei risultati di valutazioni non ufficiali e delle conoscenze acquisite con l'esperienza pratica durante la coltivazione, la riproduzione e l'impiego nonché delle descrizioni dettagliate delle varietà e delle loro rispettive denominazioni, così come sono notificate agli Stati membri interessati, elementi che, se conclusivi, danno luogo all'esenzione dall'obbligo dell'esame ufficiale. Tali specie o varietà, in seguito alla loro accettazione, sono indicate come "varietà da conservazione" nel catalogo comune.
- b) La definizione delle aree di conservazione delle specie o varietà e la definizione delle aree di commercializzazione delle sementi.
- c) Il quantitativo massimo delle sementi di tali varietà che può essere commercializzato in un dato periodo."»

41. Il testo dell'articolo 6, punto 13 è sostituito dal seguente:

«13. Dopo l'articolo 24 è aggiunto il seguente

"Articolo 24 bis

Secondo la procedura di cui all'articolo 23, sono stabilite condizioni specifiche che tengano conto dei nuovi sviluppi per quanto concerne la conservazione delle risorse genetiche mediante utilizzazione in situ."»

42. Il testo dell'articolo 7, punto 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'articolo 1 è sostituito dal seguente testo:

"La presente direttiva riguarda la produzione ai fini della commercializzazione e la commercializzazione delle sementi di ortaggi all'interno della Comunità."»

43. Dopo l'articolo 7, punto 1 è inserito il seguente testo:

«1 bis. Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente articolo:

“Articolo 1 bis

Ai fini della presente direttiva, per “commercializzazione” s'intende la vendita, la conservazione a fini di vendita, l'offerta in vendita e qualsiasi collocamento, fornitura o trasferimento di sementi a terzi, con o senza compenso, mirante allo sfruttamento commerciale.

Non vengono considerate come commercializzazione le compravendite di sementi non miranti allo sfruttamento commerciale delle varietà, come le seguenti operazioni:

- la fornitura di sementi a organismi ufficiali di valutazione e ispezione;
- la fornitura di sementi a prestatori di servizi, per lavorazione o imballaggio, purché essi non acquisiscano titoli sulle sementi fornite.

Non viene parimenti considerata come commercializzazione la fornitura di sementi in determinate condizioni a prestatori di servizi per la propagazione delle sementi stesse o la produzione di una materia prima agricola, purché essi non acquisiscano titoli sulle sementi fornite né sul prodotto del raccolto.

Le condizioni dell'applicazione delle presenti disposizioni vengono stabilite conformemente alla procedura di cui all'articolo 41.”»

44. Il testo dell'articolo 7, punto 3 è sostituito dal seguente:

«3. All'articolo 4, dopo il paragrafo 1 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

- “2. Nel caso di una varietà geneticamente modificata ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 1 e 2 della direttiva 90/220/CEE sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, la varietà è ammessa solo se è sicura per la salute umana e per l'ambiente.

3. Inoltre, se materiale di una varietà di cui al paragrafo 2 è destinato ad essere utilizzato come alimento o ingrediente alimentare rientrante nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 258/97 del Consiglio su nuovi alimenti o nuovi ingredienti alimentari, prima di ammettere la varietà lo Stato membro garantisce che
- l'alimento o l'ingrediente alimentare sia stato autorizzato conformemente al disposto del regolamento (CE) n. 258/97 oppure che
 - l'alimento o l'ingrediente alimentare sia conforme ai criteri generali indicati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 258/97.
4. Gli Stati membri possono, ai fini della conservazione della diversità genetica delle varietà rurali tradizionali, derogare ai criteri per la concessione di cui al paragrafo 1.»»

45. Il testo dell'articolo 7, punto 4 è sostituito dal seguente:

«4. All'articolo 7, dopo il paragrafo 3 è aggiunto il seguente paragrafo:

- 4. a) Nel caso di una varietà geneticamente modificata di cui all'articolo 4, paragrafo 4, deve essere effettuata una valutazione del rischio per l'ambiente analoga a quella prevista dalla direttiva 90/220/CEE.
- b) Le procedure atte a garantire che la valutazione del rischio per l'ambiente sia analoga a quella prevista dalla direttiva 90/220/CEE sono stabilite su proposta della Commissione con regolamento del Consiglio fondato sulla pertinente base giuridica del trattato.

- c) Gli articoli da 11 a 18 della direttiva 90/220/CEE non sono più d'applicazione alle varietà geneticamente modificate una volta che sia entrato in vigore il regolamento menzionato alla precedente lettera b).
- d) I dati tecnico-scientifici per l'attuazione della valutazione del rischio ambientale sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 40.”»

46. All'articolo 7, dopo il punto 5 è inserito il seguente testo:

«5. bis All'articolo 10, dopo il paragrafo 4 è aggiunto il seguente paragrafo:

“5. Gli Stati membri vigilano affinché le varietà geneticamente modificate che sono state ammesse siano chiaramente indicate come tali nel catalogo delle varietà. Essi provvedono inoltre affinché chiunque commercializzi tali varietà indichi chiaramente nel proprio catalogo di vendita che si tratta di specie geneticamente modificate.”»

47. All'articolo 7, dopo il punto 11 è inserito il seguente testo:

«11. bis All'articolo 17, dopo il paragrafo 2 è aggiunto il seguente paragrafo:

“La pubblicazione indica chiaramente le varietà geneticamente modificate.”»

48. Il testo dell'articolo 7, punto 17 è sostituito dal seguente:

«17. Dopo l'articolo 21 è inserito il seguente articolo:

“Articolo 21 bis

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 20, paragrafi 1 e 1 bis, gli Stati membri possono

- a) autorizzare i produttori insediati nel proprio territorio a commercializzare piccoli quantitativi di sementi per scopi scientifici o per lavori di selezione;
- b) autorizzare i produttori e i loro rappresentanti stabiliti nel loro territorio a commercializzare, per un periodo limitato, sementi appartenenti a varietà per le quali sia stata presentata una domanda di ammissione a un catalogo nazionale in almeno uno Stato membro e siano state fornite informazioni tecniche specifiche.

2. I requisiti per la concessione, da parte degli Stati membri, delle autorizzazioni di cui al paragrafo 1, lettera b) sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 40, in particolare in rapporto all'acquisizione di dati, alla loro tipologia, alla conservazione e alla denominazione delle varietà nonché all'etichettatura degli imballaggi.”»

49. Dopo l'articolo 7, punto 20 è inserito il seguente testo:

«20 bis. Dopo l'articolo 28 è inserito il seguente articolo:

“Articolo 28 bis

Nel caso di sementi di una varietà geneticamente modificata, ogni etichetta apposta sulla relativa partita e ogni documento, ufficiale o meno, che la accompagni in virtù della presente direttiva, indicano chiaramente che la varietà è stata geneticamente modificata.”»

50. Il testo dell'articolo 7, punto 25 è sostituito dal seguente:

«25. Il testo dell'articolo 33 è sostituito dal seguente:

“1. Al fine di eliminare difficoltà temporanee di approvvigionamento generale di sementi di base, certificate o standard che si manifestino nella Comunità e non possano essere superate in altro modo, può essere deciso, secondo la procedura prevista all'articolo 40, che gli Stati membri autorizzino, per un periodo determinato, la commercializzazione nell'intera Comunità di sementi di una categoria soggetta a requisiti ridotti o di sementi di varietà non incluse nel “Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole” o nei cataloghi nazionali delle varietà degli Stati membri; la commercializzazione è limitata a fini di utilizzazione delle sementi da parte dei coltivatori di ortaggi che risentono di quelle difficoltà in tutta la Comunità o in parte di essa.

2. Quando si tratti di una categoria di sementi di una determinata varietà, l'etichetta ufficiale è quella prevista per la corrispondente categoria; in tutti gli altri casi è quella prevista per sementi commerciali. L'etichetta deve indicare sempre che si tratta di una categoria soggetta a requisiti ridotti.

Gli Stati membri garantiscono che vengano emesse etichette ufficiali solo per la quantità di sementi autorizzata ad essere commercializzata in conformità del paragrafo 1.

3. Possono essere adottate norme d'applicazione del paragrafo 1 conformemente alla procedura di cui all'articolo 40.”»

51. Il testo dell'articolo 7, punto 26 è sostituito dal seguente:

«26. All'articolo 35, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

“1. Gli Stati membri vigilano affinché siano effettuati controlli ufficiali sulla commercializzazione di sementi di ortaggi, perlomeno mediante sondaggi, per verificare la conformità ai requisiti della presente direttiva.”»

52. All'articolo 7, dopo il punto 27 è aggiunto il seguente testo:

«27. bis Dopo l'articolo 39 è inserito il seguente articolo:

“Articolo 39 bis

Secondo la procedura di cui all'articolo 40, possono essere stabilite condizioni specifiche per tener conto dei nuovi sviluppi per quanto riguarda i requisiti per la commercializzazione delle sementi adatte alla coltivazione biologica.

Secondo la procedura di cui all'articolo 40, sono stabilite condizioni specifiche per tener conto dei nuovi sviluppi per quanto riguarda

- a) i requisiti per la commercializzazione delle sementi trattate chimicamente;
- b) la conservazione in situ e l'utilizzazione sostenibile di risorse fitogenetiche mediante la coltivazione e la commercializzazione di specie e varietà adatte alle condizioni naturali locali e regionali e minacciate dall'erosione genetica, fatte salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 1467/94.

[REDACTED]

- Fatto a Bruxelles,

28

ISSN 0254-1505

COM(97) 690 def.

DOCUMENTI

IT

02 03

N. di catalogo : CB-CO-97-707-IT-C

ISBN 92-78-29063-7

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo